

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ESTRATTO dal VERBALE della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del giorno 25 MARZO 2014, alle ore 15.00 (Verbale n. 3).

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8, sono presenti:

il Prof. Gianmaria AJANI, Rettore-Presidente, che viene sostituito nelle sue funzioni, dalle ore 18.20 alle ore 18.55, dalla Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettore; il Prof. Giacomo BÜCHI, il Prof. Vincenzo FERRONE, il Prof. Elio GIAMELLO, il Prof. Giorgio GILLI, la Dott.ssa Silvia Barbara PASQUA, quali componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo; il Dott. Guido BOLATTO, la Dott.ssa Antonella PARIGI, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; la Sig.na Stella DE LUCA, il Sig. Francesco Vincenzo SURANO, in rappresentanza degli studenti.

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettore, e la Dott.ssa Loredana SEGRETO, Direttore Generale, con funzioni di Segretario.

Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto DAMMICCO, Presidente, Dott. Gianluca SIVIERO, Dott. Giuseppe COPPO.

Partecipano alla seduta il Direttore della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Maria SCHIAVONE, e la Sig.ra Piera DANNA della stessa Direzione, al fine di coadiuvare il Segretario nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.

Giustifica l'assenza il Dott. Mauro ZANGOLA.

Sono presenti in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Mariangela Galeone, Stefano Monti e Ferdinando Boccazzi Varotto della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento.

OMISSIS

IV. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L'EDILIZIA - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, SICUREZZA ED AGIBILITÀ, PROF. ELIO GIAMELLO

A) EDILIZIA E SICUREZZA

3/2014/IV/1 – Aggiornamento del Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza.

Si ripercorre brevemente l'iter che ha condotto all'attuale assetto organizzativo della sicurezza sul lavoro in Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 13/2010/VIII/1 del 21 dicembre 2010, a garanzia dell'effettiva tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Ateneo, ha deliberato il "Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza – Linee guida di adozione".

Tale assetto è stato modellato sulle diverse fonti normative che concorrono a identificare i soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ambito universitario, *in primis*, il D.M. n. 363 del 5.09.1998 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni", ancora in vigore per quanto non incompatibile con il D.lgs. 81/2008.

In conformità al dettato normativo contenuto nell'art. 18 del D.lgs. 81/2008 che individua, proprio in ragione delle rispettive competenze e attribuzioni, quali destinatari *iure proprio* dell'osservanza dei precetti antinfortunistici "Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono...", il D.M., all'art. 2 comma 1 prevede che "il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'Università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore".

Il comma 2 dello stesso articolo 2 definisce così le unità produttive: "le strutture universitarie, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizi o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 502/92, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo".

Il D.M. n. 363 del 5.09.1998 indica quale Datore di lavoro dell'Università, in primo luogo, il Rettore. Conseguentemente, l'Ateneo ha provveduto ad individuare in tale figura il Datore di Lavoro con la delibera sopra citata.

La medesima deliberazione ha provveduto poi a determinare le diverse figure di soggetti responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro in un ambito, come quello universitario, caratterizzato da grande complessità. Innanzitutto prevedendo la possibilità per il Rettore-Datore di Lavoro di trasferire le funzioni del Datore di Lavoro attraverso lo strumento legislativamente previsto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per realizzare un sistema di responsabilità efficiente, che agisce nell'ottica della esigibilità della prestazione, nella medesima delibera si è previsto che il Rettore-Datore di lavoro deleghi le sue funzioni, con connesse facoltà (e limiti di spesa) ai Dirigenti dell'Amministrazione le cui strutture sono coinvolte, per competenza, nell'attuazione delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; nell'ambito della delega è prevista la possibilità di ottenere nel corso dell'anno - previa motivata richiesta per necessità ed urgenza, rivolta dal delegato al delegante - un'integrazione del budget messo a disposizione per l'anno in corso, adottata con atto di autorizzazione da parte del delegante.

Sono stati individuati, in prima applicazione, quali Dirigenti cui risultano attribuite specifiche "competenze trasversali", ossia rilevanti ai fini della sicurezza dell'intero Ateneo, e dunque soggetti delegabili in rapporto all'organizzazione vigente:

- Dirigente Divisione Edilizia e Grandi Infrastrutture
- Dirigente Divisione Logistica
- Dirigente Divisione Patrimonio e Contratti.

Tali soggetti sono stati delegati, rispettivamente, con Decreti Rettorali n. 8248 del 29.12.2011, n. 8247 del 29.12.2011, n. 8244 del 29.12.2011.

E' stata contemplata la possibilità di procedere all'individuazione di ulteriori funzioni per le quali attribuire apposite deleghe ai rispettivi Dirigenti e comunque il Rettore-Datore di Lavoro può valutare a quali Dirigenti (tra quelli indicati in elenco) attribuire la facoltà di subdelega in favore di altri soggetti appartenenti alle rispettive strutture.

Nell'ambito della medesima deliberazione del 21 dicembre 2010, n. 13/2010/VIII/1, ai fini dell'attuazione delle norme in tema di sicurezza, invece, la qualifica di Dirigente ai sensi del d.lgs. 81/2008 è stata attribuita a:

- Direttore Amministrativo e Dirigenti delle singole Divisioni;
- Presidi di Facoltà;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- Direttori di Dipartimento;
- Direttori di Centri e Biblioteche autonome;
- RADRL Responsabili Attività Didattica, di Ricerca e Laboratorio;
- Soggetti di vertice di ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee non qualificabili come unità produttive.

La figura del Preposto è stata individuata fra i Professori, i Ricercatori, nonché tra gli altri dipendenti dell'Ateneo, anche appartenenti al personale tecnico - amministrativo, che ricoprono, anche di fatto, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori. Preposto può essere anche un RADRL a seconda della natura dell'incarico conferitogli e delle mansioni che effettivamente svolge all'interno della struttura di riferimento.

In posizione di Staff al Datore di Lavoro è stato collocato, oltre al Servizio di Medicina del Lavoro, anche il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Inoltre, al fine di perseguire una gestione coordinata, unitaria ed efficiente delle funzioni di Staff in materia, si è provveduto a istituire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2011 n. 6/2011/IV/1 il "*Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro*", approvandone contestualmente il relativo Regolamento, che ha lo scopo di promuovere e svolgere attività di attuazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, con particolare riguardo agli ambienti in cui si svolgono tutte le attività (di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio) dell'Università degli Studi di Torino, a tutela di tutti i soggetti che a diverso titolo operano nell'Ateneo.

La principale funzione del Centro è quella di supportare, nei termini previsti dalla normativa vigente e attraverso le relative figure professionali di Staff (Medici Competenti e Autorizzati, Servizio di prevenzione e protezione e relativo Responsabile, Esperto Qualificato per la Radioprotezione, Servizio veterinario centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici) il Datore di lavoro dell'Ateneo (i delegati e i subdelegati), i Dirigenti e i Preposti negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In esso sono presenti, altresì, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché i loro Addetti alla gestione della sicurezza.

Con Decreto Rettorale n. 8132 del 23.12.2011 si è costituito il Centro a decorrere dal 1.1.2012.

Tutto ciò premesso, a seguito della riforma universitaria di cui alla legge n. 240/2010, all'approvazione del nuovo Statuto, approvato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15.3.2012 ed entrato in vigore il 14.04.2012, e a tutti i successivi provvedimenti deliberativi e regolamentari conseguenti, il Modello organizzativo fino ad oggi attuato necessita di un adeguamento normativo.

Sono sicuramente indispensabili approfondimenti, tramite la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, circa la verifica della compatibilità dell'attuale assetto - che vede il Rettore quale Datore di Lavoro, i Direttori di Dipartimento e i Direttori delle Direzioni quali Dirigenti ex D. Lgs. n. 81/2008 e i Delegati ex art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 - con la forte autonomia nel decentramento che ha caratterizzato l'attuazione, anche per via statutaria, della legge n. 240/2010.

Nell'attesa di tali valutazioni si dà atto, in primo luogo, che, a seguito dell'intervenuta riorganizzazione amministrativa (si veda la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 14/2012/VII/1 del 20.12.2012 in materia di "*Approvazione dell'assetto organizzativo delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione*" e, da ultimo, la delibera n. 13/2013/I/3 del 20.12.2013 in materia di "*Adeguamento degli assetti organizzativi alle linee strategiche 2014*"), sono stati individuati quali Dirigenti cui risultano attribuite specifiche "competenze trasversali", ossia rilevanti ai fini della sicurezza dell'intero Ateneo, e dunque soggetti delegabili:

- il Direttore della Direzione Tecnica
- il Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica.

Tali soggetti sono stati delegati con Decreti Rettorali nn. 7537 (ing. Piero Cornaglia) e 7538 (dr. Roberto Barreri) del 31.12.2012. Tali deleghe sono poi state confermate dal Rettore-Datore di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Lavoro attualmente in carica, Prof. Gianmaria Ajani, con Decreto Rettorale n. 5757 del 1.10.2013. Successivamente, con decreti n. 7412 e 7414 del 24.12.2013 sono state rinnovate le deleghe al Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica (dr. Barreri) e al Direttore della Direzione Tecnica (a far data dal 1.2.2014, la d.ssa Adriana Belli, subentrata in tale data al precedente delegato ing. Cornaglia).

In caso di intervenuta riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale, è stato previsto che sarà lo stesso atto di attribuzione di delega rettorale a dare atto della presenza delle competenze trasversali in riferimento alla Direzione interessata, nonché del possesso dei requisiti di legge del Direttore delegato ex art.16 D. Lgs. n. 81/2008.

Rimane ferma la possibilità di procedere all'individuazione di ulteriori funzioni per le quali attribuire apposite deleghe ai rispettivi Dirigenti e, comunque, il Rettore-Datore di Lavoro può valutare a quali Dirigenti delegati attribuire la facoltà di subdelega in favore di altri soggetti appartenenti alle rispettive strutture.

Per ciò che riguarda la qualifica di Dirigente ai sensi del D.lgs. 81/2008 che, si rammenta, è colui che organizza e dirige le attività secondo le attribuzioni e competenze conferitegli, con gli obblighi di cui all'art. 18 D.Lgs. n. 81/2008, essa è attribuita, tenuto conto dell'intervenuta riforma dell'organizzazione universitaria, a:

- Direttore Generale e Dirigenti delle singole Direzioni;
- Direttori di Dipartimento;
- Direttori/Presidenti di Centri di Ricerca e di Servizi costituiti ex art.20 dello Statuto;
- Direttori/Presidenti di Strutture Didattiche Speciali.

Si individuano poi, al fine di un'applicazione della legge utile per una possibile revisione dell'assetto organizzativo, le cd. "unità produttive" di cui all'art. 2 comma 2 del D.M. sopra citato, come da elenco provvisorio che di seguito si riporta e che sarà oggetto di approfondimenti da parte del costituendo gruppo di lavoro, che procederà altresì ad individuare per ciascun insediamento universitario i "Coordinatori dell'emergenza" cui sono affidati i compiti di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dal relativo piano delle emergenze.

Figura a sé è quella del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL) ovvero del soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca, di cui è responsabile, in laboratorio (D.M. 363/1998 art.2 c.5). Per laboratorio si intende "i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime" (D.M. 363/98, art. 2 c. 3). In quanto "responsabile" il ruolo di RADRL può essere ricoperto da un professore o da un ricercatore, titolare di un corso in cui venga svolta attività di laboratorio, oppure responsabile di attività specifiche in laboratorio (ad es. responsabile scientifico di un progetto di ricerca, titolare di fondi propri destinati ad attività di ricerca).

Il Preposto può essere un Professore, un Ricercatore, una figura tecnico-amministrativa (a tempo determinato o indeterminato) o un'altra figura professionale (a tempo determinato o indeterminato) che ricopre, anche di fatto, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori. Il Preposto garantisce l'attuazione delle direttive di un superiore (Dirigente o RADRL), sovrintende all'attività lavorativa, controlla la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori. Esempi di preposto all'interno dell'Università possono essere: il responsabile di un servizio o di un settore dell'Amministrazione Centrale, il responsabile di una biblioteca, un tecnico di laboratorio che sovrintende all'attività del laboratorio.

Appare opportuno che siano i Dirigenti ai sensi del d.lgs. 81/2008, così come individuati dal presente provvedimento, a trasmettere al Rettore-Datore di Lavoro, l'elenco nominativo - e, successivamente, con cadenza semestrale, l'aggiornamento dello stesso - dei soggetti che operano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

presso le strutture da essi dirette e che ricoprono le funzioni di RADRL e di preposto. Detto elenco sarà redatto con il supporto del RSPP di area. Tale comunicazione costituisce infatti presupposto necessario e indispensabile per i dovuti adempimenti in materia di formazione e informazione di cui al D.lgs. n. 1/2008; in mancanza di tale comunicazione, si riterrà che le suddette figure sono identificate, per lo svolgimento dei relativi compiti, nello stesso Dirigente.

Appare altresì opportuno, al fine di garantire il flusso di informazioni tra i Dirigenti ai sensi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e il Rettore - Datore di Lavoro, così da proporre azioni coordinate a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, che gli RSPP organizzino, con cadenza semestrale, incontri con i suddetti Dirigenti operanti nell'ambito dell'area di propria competenza. Successivamente a tali incontri, gli stessi RSPP sono tenuti ad organizzare un tavolo di confronto con i Dirigenti delegati e rappresentanti del CIS, i cui risultati vengono trasmessi, con analogia periodicità semestrale, al Rettore-Datore di Lavoro per le determinazioni di competenza e fatta salva la necessità/opportunità di attuare le procedure di cui sopra nei casi di urgenza.

Per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza, ad esso è tenuto personalmente il destinatario della singola sanzione nei termini indicati, fatta salva la possibilità di contestare l'individuazione del destinatario stesso, oltre che di proporre le impugnazioni previste dalla legge. Entro 60 giorni dal pagamento l'Ateneo provvederà, attraverso apposita commissione, a valutare se la sanzione è stata inflitta per carenze di natura strutturale/impiantistica o gestionale. Il trasgressore, in uno scritto da far pervenire alla commissione stessa, dovrà esplicitare le motivazioni che riconducono la sanzione a carenze di natura strutturale/impiantistica, per tali intendendosi quelle non dovute a carenze di attenzione o di comportamento e nei confronti delle quali il trasgressore non ha alcuna realistica capacità di intervento anche in relazione agli obblighi previsti nei programmi di intervento adottati dall'Ateneo sulla base dei DVR e delle relative priorità in relazione alle riserve finanziarie disponibili. Solo in assenza di carenza gestionale l'Ateneo valuterà di farsi carico di quanto pagato dal trasgressore a titolo di sanzione. Sono fatte salve le tutele legali e/o assicurative previste dalla normativa di Ateneo e nazionale.

Per quanto riguarda il "Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro-CIS", a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, si è completata la costituzione dello stesso come Centro di Servizi di I livello, la cui gestione amministrativo-contabile è assicurata dal CSD del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (si vedano le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 12/2012/V/1 del 6.11.2012 e n. 14/2012/XIX/1 del 20.12.2012). Si sono costituiti tutti gli organi dello stesso: il Consiglio Scientifico; quindi, con Decreto Rettorale n. 549 del 12/2/2013, sono stati nominati Presidente il prof. Giorgio Gilli e Vice-Presidente il prof. Enrico Pira; successivamente, con Decreto Rettorale n. 1227 del 14.3.2013, sono stati nominati Direttore Tecnico la prof.ssa Elisabetta Carraro e Direttore Sanitario il prof. Canzio Romano. Si è quindi costituito, da ultimo, anche il Consiglio di Gestione. Nel CIS sono confluite le diverse figure professionali di Staff coinvolte, compresi i Servizi di prevenzione e protezione, con i rispettivi Responsabili, e relativi Addetti.

Successivamente, nel concreto dipanarsi dell'attività del Centro e nell'intento di rendere tale attività ancora più efficiente ed efficace, si è però manifestata la necessità di ribadire che il CIS, come peraltro si legge nel suo Regolamento, ha compiti di supporto al Rettore-Datore di Lavoro nel corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria. E' poi emersa un'ulteriore esigenza nell'ottica di rendere, come si diceva, ancora più efficiente ed efficace l'attività del Centro: trasferire le funzioni del Servizio Veterinario Centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici alla Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali. Tale trasferimento - anche in considerazione del fatto che tutti gli stabulari sono strettamente collegati alle necessità e alle esigenze dei laboratori di ricerca, oltre che ad essere ubicati presso tali strutture - permette di razionalizzare l'attività del CIS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

e, al contempo, di ottimizzare l'operatività di tale Servizio. In questo senso si è anche espresso il Presidente del CIS prof. Gilli.

In tal senso viene conseguentemente modificato il Regolamento del CIS.

(Relazione a cura del Rettore, Prof. Gianmaria Ajani, e del Direttore Generale, Dott.ssa Loredana Segreto)

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, "*Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica*";

Visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363, "*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche*";

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle università; di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 348 del 7.05.2004 e s.m.i.;

Visto il Decreto Rettorale n. 428 del 23.07.2002 "*Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Torino*";

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 13/2001/V/I del 31 ottobre 2001 di individuazione della funzione di Datore di lavoro all'interno dell'Università degli Studi di Torino;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 15/2008/V/3 del 18.12.2008 dove risultano i poteri decisionali del Consiglio stesso in materia di prevenzione e sicurezza di Ateneo;

Vista la deliberazione n. 13/2010/VIII/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 21.12.2010 con la quale è stato approvato il "*Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza – Linee guida di adozione*.";

Vista la deliberazione n. 6/2011/IV/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 24 maggio 2011 avente a oggetto la "*Costituzione del Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro*";

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Vista la deliberazione n. 14/2012/VII/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 20.12.2012 in materia di "Approvazione dell'assetto organizzativo delle strutture dirigenziali dell'Amministrazione";

Visto l'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione e i relativi incarichi;

Vista la relazione a cura del Rettore e del Direttore Generale, agli atti della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione;

Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3 del 24-25 marzo 2014 con il quale sono state formulate alcune considerazioni in merito all'argomento in oggetto;

all'unanimità, delibera di:

1. **confermare, in via transitoria, in vista di una possibile revisione dell'assetto organizzativo,** il Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza di cui alla deliberazione n. 13/2010/VIII/1 in data 21.12.2010 e le sue Linee guida di adozione, con i seguenti aggiornamenti:
 - ai Dirigenti cui risultano attribuite specifiche "competenze trasversali", ossia competenze rilevanti ai fini della sicurezza dell'intero Ateneo, sono trasferite, a garanzia dell'effettiva tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alcune funzioni, e relativo budget, del Rettore - Datore di lavoro attraverso lo strumento legislativamente previsto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8. In caso di intervenuta riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale sarà lo stesso atto di attribuzione di delega rettorale a dare atto della presenza delle competenze trasversali in riferimento alla Direzione interessata, nonché del possesso dei requisiti di legge del Direttore delegato ex art.16 D. Lgs. n.81/2008;
 - ai fini dell'attuazione delle norme in tema di sicurezza la qualifica di Dirigente ai sensi del D.lgs. 81/2008 è attribuita a:
 - Direttore Generale e Dirigenti delle singole Direzioni;
 - Direttori di Dipartimento;
 - Direttori/Presidenti di Centri di Ricerca e di Servizi costituiti ex art. 20 dello Statuto;
 - Direttori/Presidenti di Strutture Didattiche Speciali;
 - al fine di un'applicazione della legge utile per una possibile revisione dell'assetto organizzativo, le cd. "unità produttive" di cui all'art. 2 comma 2 del D.M. sopra citato, si individuano come da elenco provvisorio che di seguito si riporta;
 - figura a sé è quella del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL) ovvero del soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca, di cui è responsabile, in laboratorio (D.M. 363/1998 art. 2 c. 5). Per laboratorio si intende "i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime" (D.M. 363/98, art. 2 c. 3). In quanto "responsabile" il ruolo di RADRL può essere ricoperto da un professore o da un ricercatore, titolare di un corso in cui venga svolta attività di laboratorio, oppure responsabile di attività specifiche in laboratorio (ad es. responsabile scientifico di un progetto di ricerca, titolare di fondi propri destinati ad attività di ricerca);

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- il Preposto può essere un Professore, un Ricercatore, una figura tecnico-amministrativa (a tempo determinato o indeterminato) o un'altra figura professionale (a tempo determinato o indeterminato) che ricopre, anche di fatto, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori. Il Preposto garantisce l'attuazione delle direttive di un superiore (Dirigente o RADRL), sovrintende all'attività lavorativa, controlla la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori. Esempi di preposto all'interno dell'Università possono essere: il responsabile di un servizio o di un settore dell'Amministrazione Centrale, il responsabile di una biblioteca, un tecnico di laboratorio che sovrintende all'attività del laboratorio;
 - i Dirigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008, così come individuati dal presente provvedimento, sono tenuti a trasmettere al Rettore-Datore di Lavoro l'elenco nominativo - e successivamente, con cadenza semestrale, l'aggiornamento dello stesso - dei soggetti che operano presso le strutture da essi dirette e che ricoprono le funzioni di RADRL e di preposto. Detto elenco sarà redatto con il supporto del RSPP di riferimento. Tale comunicazione costituisce presupposto necessario e indispensabile per i dovuti adempimenti in materia di formazione e informazione di cui al D.lgs. n. 81/2008; in mancanza di tale comunicazione, si riterrà che le suddette figure sono identificate, per lo svolgimento dei relativi compiti, nello stesso Dirigente;
 - al fine di garantire il flusso di informazioni tra i Dirigenti, ai sensi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e il Rettore - Datore di Lavoro, gli RSPP organizzano, con cadenza semestrale, incontri con i Dirigenti di cui sopra operanti nell'ambito dell'area di propria competenza. Successivamente a tali incontri, gli stessi RSPP sono tenuti ad organizzare un tavolo di confronto con i Dirigenti delegati e rappresentanti del CIS, i cui risultati vengono trasmessi, con analogia periodicità semestrale, al Rettore-Datore di Lavoro per le determinazioni di competenza e fatta salva la necessità/opportunità di attuare le procedure di cui sopra nei casi di urgenza;
 - per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza, ad esso è tenuto personalmente il destinatario della singola sanzione nei termini indicati, fatta salva la possibilità di contestare l'individuazione del destinatario stesso, oltre che di proporre le impugnazioni previste dalla legge. Entro 60 giorni dal pagamento l'Ateneo provvederà, attraverso apposita commissione, a valutare se la sanzione è stata inflitta per carenze di natura strutturale/impiantistica o gestionale. Il trasgressore, in uno scritto da far pervenire alla commissione stessa, dovrà esplicitare le motivazioni che riconducono la sanzione a carenze di natura strutturale/impiantistica, per tali intendendosi quelle non dovute a carenze di attenzione o di comportamento e nei confronti delle quali il trasgressore non ha alcuna realistica capacità di intervento anche in relazione agli obblighi previsti nei programmi di intervento adottati dall'Ateneo sulla base dei DVR e delle relative priorità in relazione alle riserve finanziarie disponibili. Solo in assenza di carenza gestionale l'Ateneo valuterà di farsi carico di quanto pagato dal trasgressore a titolo di sanzione. Sono fatte salve le tutele legali e/o assicurative previste dalla normativa di Ateneo e nazionale;
 - i Servizi di Prevenzione e Protezione di Ateneo, con i rispettivi responsabili e i relativi Addetti, sono collocati alle dirette dipendenze del Rettore-Datore di Lavoro, che li organizza e li dirige e a cui rispondono nell'esercizio del loro operato, fermo restando il ruolo di coordinamento da parte del Direttore Tecnico del CIS;
 - il Servizio Veterinario Centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici viene posto in collegamento funzionale alla Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali;
2. **approvare** le modifiche al Regolamento del "Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro - CIS", che di seguito viene riportato nel testo integrale, e il sotto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

riportato elenco provvisorio delle cd. "unità produttive", ai sensi di cui all'art. 2 comma 2 D.M. 363/1998;

3. **rimandare** a successivi approfondimenti, tramite la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, la verifica della compatibilità dell'attuale assetto - che vede il Rettore quale Datore di Lavoro, i Direttori di Dipartimento e i Direttori delle Direzioni quali Dirigenti ex D. Lgs. n.81/2008 e i Delegati ex art.16 D. Lgs. n. 81/2008 - con la forte autonomia nel decentramento della legge n. 240/2010. Sarà inoltre cura di tale gruppo di lavoro individuare per ciascun insediamento universitario i "Coordinatori dell'emergenza" cui sono affidati i compiti di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dal relativo piano delle emergenze e, confermare, salvo ulteriori variazioni, l'elenco provvisorio delle unità produttive;
4. **dare mandato** agli Uffici competenti di procedere agli eventuali atti attuativi conseguenti.

REGOLAMENTO DEL "CENTRO DI IGIENE E SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO - CIS".

Art. 1 Costituzione

E' costituito, con Decreto Rettorale n. 8132, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino del 24 maggio 2011, il "*Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell'Università degli Studi di Torino*", di seguito denominato "Centro". Il Centro si configura come Centro di Servizi di I livello (v. delibera Consiglio di Amministrazione del 6.11.2012 n. 12/2012/V/1).

Art. 2 Finalità

Scopo del Centro è quello di promuovere l'attuazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro con particolare riguardo agli ambienti in cui si svolgono tutte le attività (di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio) dell'Università degli Studi di Torino, a tutela di tutti i soggetti a diverso titolo operanti nell'Ateneo.

Il Centro ha la funzione tecnica di supportare, nei termini previsti dalla normativa vigente e attraverso le relative figure professionali di staff che di esso fanno parte (Medici competenti e/o autorizzati, il Servizio di esperto qualificato centralizzato per la radioprotezione, il Responsabile Servizio di prevenzione e protezione, Addetti servizio di prevenzione e protezione ecc.), il Datore di lavoro dell'Ateneo e i suoi delegati e subdelegati, i Dirigenti e i Preposti negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Compito essenziale del Centro è quello di promuovere un approccio interdisciplinare con *inter* scambio delle diverse competenze ed esperienze professionali che operano nell'ambito della ricerca e della didattica universitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, realizzando riduzione dei rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro, a garanzia di un completo benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori nei luoghi di lavoro universitari e non.

Il Centro si propone di promuovere, nelle forme previste dalla normativa vigente, ampia collaborazione scientifica con enti di ricerca scientifica pubblici e privati, nazionali ed internazionali e con analoghi centri in altre sedi universitarie.

Il Centro si propone di promuovere e coordinare scambi di informazione tra centri di ricerca e tutti gli operatori degli enti locali coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle Regioni e dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Il Centro si propone altresì di proporre e organizzare corsi di formazione e/o informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro nonché di sviluppare attività di consulenza e/o collaborazione per conto di terzi.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 3 Convenzioni, collaborazioni ed adesioni

Il Centro si basa sull'attività (totale o parziale) di personale universitario e in larga misura di personale acquisibile con fondi propri e/o attraverso forme di convenzione, collaborazione nel rispetto delle forme contrattuali previste dall'Università di Torino e dalla normativa nazionale.

Fanno parte di diritto del Centro, in prima applicazione, i componenti accademici del Comitato di Sicurezza istituito con D.R. 2.2.2010 n. 260 e il personale esperto nel settore, indicato dal Consiglio Scientifico del Centro nella prima seduta.

Potranno afferire formalmente al Centro docenti, ricercatrici/ricercatori, personale tecnico-amministrativo e altre figure professionali che svolgono comprovate attività di attuazione delle finalità istituzionali del Centro di cui all'art. 2, che ne fanno richiesta.

Le richieste di afferenza al Centro devono essere di norma espresse entro il mese di luglio di ciascun anno e sono vagliate e accettate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Scientifico. Esse hanno vigore dal 1° gennaio successivo e hanno validità per tre anni.

Tali richieste, nel caso di svolgimento di attività parziale, devono essere corredate dall'atto di assenso del Direttore del Dipartimento o del Responsabile di Struttura di appartenenza.

Fa parte di diritto del Centro, per l'esercizio delle relative attività professionali di staff al Datore di lavoro dell'Università degli Studi di Torino, il personale del Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo, del Servizio di esperto qualificato centralizzato per la radioprotezione, i Medici competenti e/o autorizzati, un RLS di Ateneo (e relativo supplente in caso di impedimento). L'adesione di tale personale è subordinata alla dichiarazione di ciascuno in forma scritta. Il coordinamento del lavoro del personale che presta servizio all'interno del Centro spetta, nel rispetto delle qualifiche da ciascuno ricoperte, al Direttore Tecnico del Centro che determina il modello organizzativo interno, articolandolo per strutture di appartenenza. Resta inteso che il personale del Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo è alle dirette dipendenze del Rettore-Datore di Lavoro, a cui risponde nell'esercizio dell'operato.

Art. 4 Strutture e sede

Per la realizzazione delle sue finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Torino, via Verdi n. 8. La sede operativa viene individuata dal Consiglio di Gestione del Centro in base alla disponibilità dei locali.

Art. 5 Gestione

Il Centro dispone di una dotazione annua assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previa presentazione di un piano previsto di attività da parte del Centro stesso. Ad essa possono aggiungersi finanziamenti provenienti da:

- a) fondi derivanti dalle prestazioni esterne;
- b) fondi derivanti da contratti e convenzioni;
- c) finanziamenti provenienti dal MIUR, Enti Locali, CNR, Fondazioni private;
- d) fondi corrisposti dai Dipartimenti universitari in base alle prestazioni fornite.

La gestione amministrativa del Centro è affidata al Responsabile della gestione amministrativo-contabile individuato dall'Amministrazione Universitaria.

Il Centro fornisce i propri servizi all'interno dell'Ateneo per attuare le finalità di cui all'art. 2. E' fatta salva la possibilità di stipulare Convenzioni per l'affidamento di studi, consulenze, ricerche come previsto dall'art. 4 del "Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382" e s.m.i..

Può fornire i propri servizi anche all'esterno dell'Ateneo sulla base di contratti e/o convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati.

Può consorzarsi con Centri affini di altre Università o consorzi che condividono le finalità proprie del Centro.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 6 Organi del Centro

Sono organi del Centro:
Il Consiglio Scientifico;
Il Presidente;
Il Consiglio di Gestione;
I Direttori.

Art. 7 Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da un massimo di dieci componenti, di cui almeno due professori ordinari, due professori associati, un ricercatore e un tecnico-amministrativo, eletti, nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza, tra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo del Centro ex art. 3, da apposita assemblea, convocata dal Presidente, dei componenti docenti, ricercatori e tecnico-amministrativo ex art. 3 del Centro stesso.

Il Consiglio Scientifico può chiamare a far parte dello stesso altri soggetti (fino ad un massimo di dieci come sopra indicato) in virtù dei loro meriti professionali e/o scientifici.

Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, eletti dal Consiglio Scientifico nel proprio ambito.

Il Consiglio Scientifico rimane in carica sei anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 8 Competenze del Consiglio Scientifico

Esso è convocato in via ordinaria una volta l'anno, e in via straordinaria per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Presidente.

Il Consiglio Scientifico:

- approva i programmi di ricerca e le altre attività del Centro;
- determina le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;
- promuove la preparazione di progetti interdisciplinari;
- elegge il Presidente;
- nomina i componenti del Consiglio di Gestione;
- nomina i Direttori;
- promuove le iniziative di scambio scientifico nazionale e internazionale;
- stabilisce le modalità organizzative dei seminari, conferenze e corsi aperti a partecipanti esterni.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Scientifico al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti, ed è nominato dal Rettore con proprio decreto. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta il Centro e sovrintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro.

Il Presidente propone al Consiglio Scientifico la nomina del Direttore Tecnico e del Direttore Sanitario.

Il Presidente convoca le assemblee dei componenti del Centro, almeno una volta all'anno.

Art. 10 Il Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione è costituito dal:

- Presidente del Centro;
- Direttore Tecnico del Centro, che lo presiede;
- da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, due tecnici-amministrativi, di cui almeno uno con competenze legali, nominati dal Consiglio Scientifico tra gli aderenti al Centro;
- il Responsabile della gestione amministrativo-contabile.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Consiglio di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati. Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio Scientifico e componente del Consiglio di Gestione.

Art. 11 Competenze del Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione:

- determina i criteri di impiego delle attrezzature e di accesso ai servizi;
- delibera i contributi annui e i criteri per definire le tariffe per i servizi prestati;
- delibera le convenzioni e/o i contratti con altri soggetti interni o esterni all'Ateneo, stabilendo i criteri di riparto dei compensi in conformità alle norme vigenti nell' Ateneo;
- su proposta del Direttore Tecnico, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese secondo quanto stabilito dal Regolamento per la contabilità, la finanza e l'amministrazione dell'Università.

Art. 12 Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico è un dipendente dell'Università ed è nominato dal Consiglio Scientifico, su indicazione del Presidente, anche tra i componenti del Consiglio Scientifico stesso. Resta in carica per tre anni e può essere rinominato. E' direttore operativo e per esso valgono le incompatibilità previste dalla normativa universitaria e nazionale per il Direttore di Dipartimento, componente del Consiglio di Amministrazione e Rettore.

Il Direttore Tecnico:

- coordina, per quanto di competenza, l'attività scientifica e organizzativa del Centro;
- coordina le attività tecniche di prevenzione di supporto al Datore di Lavoro dell'Ateneo (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Addetti del servizio di prevenzione e protezione, Servizio di esperto qualificato-centralizzato per la radioprotezione);
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio scientifico (art. 3 e art. 5);
- sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;
- collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- organizza il lavoro del personale amministrativo assegnato e ne coordina l'attività.

Art. 12 bis Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Scientifico, su indicazione del Presidente, anche tra i componenti del Consiglio Scientifico stesso. Resta in carica per tre anni e può essere rinominato. Il Direttore Sanitario:

- coordina l'attività scientifica e organizzativa del Centro in ambito sanitario;
- sovrintende per quanto di competenza, all'attività di prevenzione di supporto al Datore di Lavoro dell'Ateneo (Medici competenti e/o Medici autorizzati, RSPP), tenuto anche conto dei rapporti esistenti tra SSN e Ateneo;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio scientifico in ambito sanitario (art. 3 e art. 5);
- sovrintende, per quanto di competenza, all'attività con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 Deleghe di funzioni del Datore di Lavoro dell'Ateneo

Per garantire massima ed efficiente attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all'interno del Centro, potrà essere individuato un soggetto dotato di adeguata professionalità ed esperienza al quale il Rettore-Datore di lavoro può delegare alcune funzioni (quali ad es. formazione, informazione ecc.) all' esercizio delle quali è tenuto per legge.

Art. 14 Compensi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'appartenenza agli organi del Centro può essere remunerata con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa universitaria e nazionale.

Art. 15 Valutazione

Oltre ad una valutazione interna, svolta da componenti del Comitato Scientifico, scelti dal Presidente, il Centro viene sottoposto al parere del Nucleo di Valutazione che valuta l'attività dell'Università di Torino.

Art. 16 Durata e cessazione

La durata del Centro è stabilita in sei anni salvo rinnovo deliberato dal Consiglio Scientifico con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. In caso di scioglimento o cessazione del Centro il Consiglio di Gestione decide l'assegnazione dei beni e ne dà comunicazione agli uffici competenti dell'Ateneo.

Art. 17 Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio Scientifico assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione tramite Decreto Rettorale.

Art. 19 Norme applicabili

Per tutto quanto riguarda le attività di gestione amministrativo-contabile non previste dal presente regolamento, si rinvia alla normativa universitaria in materia vigente.

ELENCO PROVVISORIO UNITA' PRODUTTIVE

Direzione Generale

Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria

Direzione Funzioni Assistenziali

Direzione Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Biblioteche

Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica

Direzione Risorse Umane

Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione

Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali

Direzione Sistemi Informativi e Web, Orientamento Tutorato e Placement

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Direzione Tecnica

Dipartimenti

Dipartimento di Culture, Politica e Società

Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti De Martiis"

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione

Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne

Dipartimento di Management

Dipartimento di Psicologia

Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

Dipartimento di Studi Storici

Dipartimento di Studi Umanistici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Informatica
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
Dipartimento di Matematica "Giuseppe Peano"
Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini"
Dipartimento di Oncologia
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Dipartimento di Scienze Mediche
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Strutture Didattiche Speciali

SSST – Scuola di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Torino
SSPL – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce"
SUISS – Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche
SDSB – Struttura Didattica Speciale di Biotecnologie
S.U.S.C.O.R. – Struttura Universitaria in Scienze per la Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali
SDSV – Struttura Didattica Speciale di Veterinaria

Centri di I livello:

- Agroinnova
- Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro
- Istituto per l'Atlante Linguistico Italiano
- CISI – Centro Infrastrutture di Servizi Informatici e Telematici – Facoltà Umanistiche
- CIRSDE – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne;
- CLA – Centro Linguistico di Ateneo
- CIFIS – Centro Interateneo di Interesse Regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari
- DENTAL SCHOOL
- SUIISM – Struttura Universitaria Interdipartimentale in Scienze Motorie

La presente deliberazione è approvata seduta stante.

O M I S S I S

IL RETTORE-PRESIDENTE
F.to Gianmaria AJANI

IL SEGRETARIO
F.to Loredana SEGRETO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(per uso amministrativo)

Torino, 2 APR 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Joanna